

Acustica in edilizia – previsto il riordino normativo

20 Novembre 2014

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge n. 161 del 30 ottobre 2014, cosiddetta “*Legge europea 2013 – bis*”.

Nello specifico il provvedimento contiene, all’articolo 19, una delega al governo ad adottare, entro diciotto mesi, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull’inquinamento acustico).

La delega è finalizzata ad assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE, relativa la determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE, relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

I suddetti decreti legislativi di riordino dovranno tenere conto di principi e criteri quali, tra gli altri:

- la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- il recepimento nell’ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;
- l’armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;
- l’adeguamento della disciplina dell’attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica;
- l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall’esercizio degli impianti eolici.